

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1997, n. 23

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Le funzioni amministrative esercitate mediante l'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate concordata ai sensi degli articoli 8 e 98 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte dalle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9 della Regione Emilia Romagna, 7 giugno 1980, n. 82 e 30 aprile 1982, n. 24 della Regione Lombardia, 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della Regione Veneto, 3 settembre 1981, n. 40 della Regione Piemonte, sono disciplinate da una apposita convenzione.

2. Alla data di sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 sono abrogate le leggi regionali del Veneto 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 e cessano di avere efficacia le convenzioni da esse approvate. La stessa convenzione può ridefinire, con decorrenza dal 1 gennaio 1993, i meccanismi di riparto tra le Regioni degli oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle attività.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 giugno 1997

Galan

Per comodità del lettore e per facilitare dei contenuti della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- Procedimento di formazione della legge regionale;
- Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

Pertanto, stante la natura meramente informatica degli elaborati sottoindicati, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Procedimento di formazione della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Raffaele Bazzoni ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 marzo 1996, n. 21/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 aprile 1996, dove ha acquisito il n. 142 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 2ª in data 12 aprile 1996;
- La 2ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 maggio 1997, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Carlo Costanzo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 maggio 1997, n. 4575;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 maggio 1997;
- Il Commissario del Governo, con nota 19 giugno 1997, n. 2430/21906, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Dipartimento per la viabilità e i trasporti